



Unioni Civili

Il ddl Cirinnà, definitivamente approvato lo scorso 11.5.2016, disciplina le Unioni Civili e le Convivenze di fatto.

L'unione civile si costituisce tra persone dello stesso sesso di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, come avviene per il matrimonio.

L'atto viene registrato nell'archivio dello stato civile.

Dall'unione deriva l'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e di coabitazione. Non è, invece, previsto l'obbligo di fedeltà. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo a contribuire ai bisogni comuni.

I partner avranno la possibilità di scegliere il cognome dell'altro, antepoendolo o pospoendolo al proprio.

Al partner spetta la pensione di reversibilità, il Tfr maturato dall'altro, i diritti successori.

Salvo diversa pattuizione tra le parti il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni.

Per lo scioglimento dell'unione si applicano le norme della legge sul divorzio in quanto compatibili. Non è invece previsto, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. E' altresì applicabile l'istituto della negoziazione assistita.

Convivenza di fatto

La convivenza di fatto si costituisce tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner, in caso di malattia,

ricovero, trattamento terapeutico, direttive post mortem, casa familiare, locazione, impresa familiare ecc.

Elemento costitutivo della convivenza di fatto è la stabile convivenza.

All'atto della cessazione della convivenza il giudice, su richiesta del convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, dispone a carico dell'altro convivente l'obbligo di versare gli alimenti, seppur per un periodo limitato e



proporzionale alla durata della convivenza.

I partner possono sottoscrivere un contratto di convivenza mediante il quale disciplinare i propri rapporti patrimoniali. Il contratto non ha efficacia costitutiva della convivenza di fatto, è una facoltà dei conviventi.

Il contratto può essere sottoscritto dinanzi ad un notaio/avvocato, con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.

Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, morte di uno dei conviventi, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona.

Resto a disposizione per gli opportuni approfondimenti.

Via G. Strigelli, 13 - 20135 - Milano

Tel. 02/54123520 - Fax 02/5465649

Email: info@avvocatoangelamanzi.it

PEC: angelamanzi@milano.pecavvocati.it

www.avvocatoangelamanzi.it